



Sanatoria stranieri: al via il 15 settembre

a cura di Roberto Camera – Funzionario della DTL di Modena e curatore del sito internet www.dplmodena.it*

Dopo circa tre anni dall'ultima sanatoria (L. n.102/09 per la regolarizzazione di colf e badanti), lo Stato italiano disciplina una nuova regolarizzazione, questa volta per tutti i lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, occupati irregolarmente sul territorio italiano, indipendentemente dall'attività produttiva svolta. Dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 saranno aperte (virtualmente) le porte degli sportelli unici per l'immigrazione, presenti presso le Prefetture, per la presentazione delle domande di regolarizzazione. Con questo articolo cercheremo di capire le modalità di presentazione delle domande e i paletti predisposti dal legislatore al fine di legittimare soltanto rapporti di lavoro genuini a discapito di datori di lavoro o lavoratori truffaldini.

La sanatoria per lavoratori extracomunitari clandestini

Dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 sarà possibile regolarizzare, attraverso una dichiarazione di emersione, cittadini extraUE privi del permesso di soggiorno e che siano occupati, irregolarmente, presso datori di lavoro da almeno 3 mesi.

La dichiarazione di regolarizzazione è stata prevista dall'art.5, del [D.Lgs. n.109/12](#)¹ (di attuazione alla direttiva n.2009/52/CE), pubblicato sulla G.U. n.171 del 25 luglio 2012.

Prima di entrare nel merito della procedura emersiva, facciamo un *excursus* su tutto il decreto legislativo che, oltre alla sanatoria, prevede altre modifiche all'impiego di cittadini stranieri.

- ➔ La norma introduce **sanzioni più severe** nei confronti di datori di lavoro (famiglie e imprese) che impiegano cittadini di Paesi extracomunitari il cui soggiorno, nel nostro Paese, è irregolare.
- ➔ Viene **introdotta un'aggravante** per le situazioni di particolare sfruttamento di lavoratori stranieri irregolari. Le pene aumentano da un terzo alla metà se i lavoratori sono più di tre, se sono minori in età non lavorativa, o se sono sottoposti a "*condizioni di grave pericolo*", tenendo conto delle "*caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*".
- ➔ Viene creata, a carico del datore di lavoro, una **sanzione amministrativa accessoria** alla condanna del giudice, che dovrà essere pari al "*costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto irregolarmente*" e che servirà a finanziare i rimpatri e i progetti per l'integrazione dei lavoratori immigrati².
- ➔ Viene previsto un **permesso di soggiorno umanitario**³ per lavoratori immigrati che denunciano rapporti di lavoro irregolare e che collaborano durante il processo penale che vedrà imputato il datore di lavoro. In questi casi, la durata del permesso di soggiorno sarà di sei mesi e potrà essere rinnovata fino al termine del procedimento

* Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

¹ D.Lgs. 16 luglio 2012, n.109, "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

² La norma per essere operativa avrà bisogno di un decreto interministeriale.

³ Su proposta o con il parere favorevole della Procura.

penale. Potrà essere prevista anche una conversione del permesso di soggiorno, questa volta per lavoro, qualora lo straniero trovi un'occupazione regolare nel nostro Paese. Al tempo stesso, il permesso concesso, se la condotta dello straniero sarà incompatibile con le norme previste per il soggiorno in Italia, potrà essere revocato.

- ➔ Nei confronti dei datori di lavoro condannati, anche in via non definitiva, a reati riguardanti l'occupazione di lavoratori clandestini, non sarà più possibile richiedere lavoratori stranieri con la procedura dei *c.d. flussi di ingresso*.
- ➔ Gli organi di controllo del Ministero del Lavoro dovranno effettuare verifiche “*adeguate ed efficaci*” nei settori più a rischio, sempre con finalità collegabili allo sfruttamento del lavoro irregolare nei confronti di lavoratori extracomunitari clandestini. I risultati dei controlli dovranno, annualmente, essere comunicati alla Commissione Europea.
- ➔ L'eventuale identificazione di rapporti irregolari, con lavoratori immigrati clandestinamente, presupporrà, fino a prova contraria, la sussistenza dei rapporti stessi da “*almeno tre mesi*”; ciò al fine del calcolo delle differenze retributive, contributive e fiscali a danno del datore di lavoro.

La sanatoria

Dopo aver, sinteticamente, evidenziato i punti salienti del decreto legislativo, focalizziamoci sull'art.5 e sui requisiti obbligatori previsti dalla nuova sanatoria.

La domanda di emersione dovrà essere presentata, presso lo sportello unico per l'immigrazione presente all'interno delle Prefetture italiane, con le modalità stabilite da un decreto interministeriale (dei Ministeri dell'interno, del Lavoro, della Cooperazione internazionale e dell'Integrazione e dell'Economia), da adottarsi entro il 29 agosto 2012⁴. La norma non lo afferma, ma visto il recente passato – L. n.102/09 (regolarizzazione *colf* e *badanti*) - con molta probabilità, la procedura avrà un'unica modalità telematica.

Datore di lavoro

Il datore di lavoro potrà essere una persona fisica o giuridica italiana, di uno Stato membro dell'Unione europea oppure di uno Stato non appartenente alla Comunità europea, ma titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, previsto dall'art.9 del T.U. sull'immigrazione (D.Lgs. n.286/98). Il cittadino straniero, per essere in possesso di questo documento, che ricordo essere a tempo indeterminato, deve:

- ▶ aver avuto, per almeno cinque anni, il permesso di soggiorno in corso di validità;
- ▶ aver dimostrato la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

Il datore di lavoro dovrà rispettare i limiti di reddito richiesti per l'emersione, che verranno stabiliti dal decreto interministeriale previsto per il 29 agosto.

Sono **esclusi dalla sanatoria i datori di lavoro** che:

- ↘ risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per:
 - favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da

⁴ Il decreto legislativo parla di venti giorni dall'entrata in vigore (9 agosto 2012).

destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (ai sensi dell'art.603-*bis* del codice penale);
- occupazione, alle proprie dipendenze, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art.22, co.12 T.U. immigrazione – D.Lgs. n.286/98);

➤ che, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non abbiano provveduto alla sottoscrizione de contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili, comunque, al datore di lavoro.

Lavoratore

Per quanto riguarda il lavoratore, questi dovrà avere alcuni requisiti per l'accesso alla sanatoria:

- essere un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno per lavoro;
- essere presente sul territorio nazionale, "*in modo ininterrotto*" e documentato, almeno dalla data del 31 dicembre 2011. La presenza dovrà essere attestata da una qualsiasi documentazione proveniente da un organismo pubblico (es. referto del pronto soccorso, timbro sul passaporto per ingresso turistico ecc). Auspichiamo una circolare ministeriale che possa dare contezza, anche non esaustiva, dei possibili documenti pubblici idonei allo scopo.

Non possono essere ammessi alla procedura emersiva i lavoratori stranieri:

- ▶ nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione:
 - per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
 - per far parte di organizzazioni criminali;
 - nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali;
- ▶ che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- ▶ che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del c.p.p., per uno dei reati previsti dall'art.380 del medesimo codice (arresto obbligatorio in flagranza);
- ▶ che, comunque, siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva.

Rapporto di lavoro

Anche per quanto riguarda il rapporto di lavoro la legge pone dei paletti ben precisi.

Innanzitutto, per rapporto di lavoro idoneo alla sanatoria si intende quello costituito nei termini indicati dall'art.22 del D.Lgs. n.286/98, e cioè rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Il rapporto irregolare deve aver avuto inizio almeno 3 mesi prima del 9 agosto 2012 (data di vigenza della disposizione legislativa) e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione della dichiarazione (ricordo: dal 15 settembre al 15 ottobre 2012). In pratica, il rapporto di lavoro irregolare deve aver avuto inizio almeno dal 9 maggio 2012 e non deve essere stato interrotto prima della presentazione della domanda di sanatoria.

Inoltre, il datore di lavoro imprenditore, nella domanda di sanatoria, non potrà dichiarare un orario inferiore a quello ordinario (40 ore o minor valore fissato dalla contrattazione collettiva); in pratica non è prevista la possibilità della regolarizzazione a tempo parziale (*part time*). Questa prerogativa è esclusiva dei rapporti di lavoro domestici (*colf*) e di sostegno al bisogno familiare (*badanti*) che, comunque, non possono essere regolarizzati con un orario inferiore a 20 ore settimanali.

Adempimenti preliminari

Passiamo ora ad analizzare gli adempimenti preliminari alla sanatoria.

Prima della presentazione della dichiarazione di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento di un **contributo forfettario di € 1.000,00** per ciascun lavoratore da regolarizzare (la procedura di pagamento dovrà essere prevista dal decreto interministeriale di cui abbiamo parlato in precedenza). La norma precisa che il contributo forfettario non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

Oltre al contributo forfettario, il datore di lavoro dovrà provvedere alla **regolarizzazione delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi**. Questa regolarizzazione dovrà essere documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno⁵, sempre secondo le istruzioni previste dal decreto interministeriale. È appena il caso ricordare che i sei mesi di regolarizzazione retributiva, contributiva e fiscale sono il minimo per l'accesso alla sanatoria; nel caso il rapporto abbia avuto una durata maggiore dovrà essere corrisposta la somma dovuta per l'intero periodo lavorato (esempi: se il rapporto è iniziato il 7 maggio 2012, si dovrà prevedere la regolarizzazione retributiva, contributiva e fiscale per sei mesi; se il rapporto è iniziato il 2 gennaio 2012, si dovrà prevedere la regolarizzazione retributiva, contributiva e fiscale per tutti i mesi realmente lavorati).

Domanda di emersione

L'autodenuncia dovrà essere presentata dal datore di lavoro dal 15 settembre al 15 ottobre 2012. Non è prevista una limitazione numerica, per cui si presume che, se la documentazione risulterà completa e non ci saranno pareri negativi da parte degli organi di vigilanza⁶, saranno regolarizzati tutti i lavoratori extracomunitari per i quali è stata presentata la domanda.

La dichiarazione dovrà contenere la retribuzione convenuta con il lavoratore non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. Inoltre, dovrà prevedere l'orario pieno, ad esclusione, così come già detto, dei rapporti di lavoro domestico, che potranno prevedere anche un *part time* non inferiore, comunque, alle 20 ore.

Sospensione dei procedimenti penali e amministrativi

Dal 9 agosto (data di vigenza del decreto legislativo n.109/12) e fino alla conclusione del procedimento, risulteranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle seguenti norme:

⁵ Che presumibilmente avverrà dopo il 15 ottobre 2012 e quindi dopo almeno sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.

⁶ Questura e Direzione Territoriale del Lavoro.

- ✚ ingresso e soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'art.12⁷ del T.U. di cui al D.Lgs. n.286/98;
- ✚ occupazione di lavoratori extracomunitari clandestini, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

Durante la procedura di regolarizzazione, lo straniero clandestino non potrà essere espulso, tranne nei casi già previsti per i lavoratori che non possono essere regolarizzati. La sospensione cessa nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di emersione nei termini previsti dalla normativa ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione.

Si procede, comunque, all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi, a carico del datore di lavoro, nel caso in cui l'esito negativo del procedimento derivi da un motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro.

Estinzione dei procedimenti penali e amministrativi

La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e al rilascio del permesso di soggiorno, comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni previste per ingresso e soggiorno illegale e per occupazione di lavoratori extracomunitari clandestini.

Verifica della regolarità della dichiarazione di emersione

Dopo aver presentato telematicamente la domanda di regolarizzazione, la "palla" passa allo Sportello unico per l'immigrazione, che dovrà, innanzitutto, verificare l'ammissibilità della dichiarazione e acquisire il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno per quel determinato lavoratore. Inoltre, dovrà acquisire anche il parere positivo della competente Direzione Territoriale del Lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate.

Una volta effettuate le verifiche e ricevute le autorizzazioni necessarie, lo Sportello unico per l'immigrazione convocherà le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione delle somme dovute, dal datore di lavoro, a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro dovrà effettuare anche la comunicazione obbligatoria di assunzione (Unilav) al Centro per l'Impiego competente per territorio, ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'Inps. Ad avviso dello scrivente, in considerazione delle motivazioni a monte della comunicazione obbligatoria telematica, non dovrà essere sanzionata, dalla DTL, la tardiva comunicazione (sanzione prevista pari a € 100,00).

La verifica, da parte degli organi di vigilanza, di dati non rispondenti al vero alla base della dichiarazione di emersione, comporterà la nullità del contratto di soggiorno e la revoca del permesso di soggiorno rilasciato.

Inoltre, la presentazione di false dichiarazioni o attestazioni, ovvero chi concorre alla presentazione di esse, verrà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sempreché il fatto non costituisca più grave reato. La sussistenza di meri errori materiali, invece, non costituirà di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di

⁷ Chiunque, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato.

emersione. Ultime due considerazioni riguardano la mancata presentazione delle parti alla firma del contratto di soggiorno e il costo del permesso di soggiorno stesso. La mancata presentazione delle parti, senza giustificato motivo, comporterà l'archiviazione del procedimento⁸.

Infine, la norma prevede che restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno. Questi oneri sono previsti dal Decreto 6 ottobre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha istituito un contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore a 18 anni.

Il contributo, subordinato alla tipologia di permesso di soggiorno, è il seguente:

- ➔ € 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- ➔ € 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- ➔ € 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno per dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea (ai sensi dell'art.27, co.1, lett.a), del D.Lgs. n.286/98).

L'analisi termina non con una conclusione, ma con un monito. Le esperienze delle sanatorie passate non sono servite a distogliere l'attenzione di personaggi a metà strada tra finti datori di lavoro e intermediari disonesti, che hanno utilizzato queste regolarizzazioni per arricchirsi a discapito dei *c.d. ultimi*. Il mio auspicio è che, se pur la procedura sarà solo virtuale, vengano fatti reali e concreti controlli da parte degli organi di vigilanza preposti, al fine di troncane all'origine atteggiamenti criminali e intimidatori, affinché anche gli "ultimi" possano realizzare il sogno di un lavoro regolare.

⁸ Sul tema si consulti anche la nota n.5090 del Ministero dell'Interno.